

LICEITA' – art. 50 Codice Proprietà Industriale

LICEITA'

art. 50 Codice Proprietà Industriale

1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016